

Azienda sanitaria locale 'CN1'

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente del collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo da parte della conferenza dei sindaci dei comuni dell'A.S.L. CN1. - Triennio 2014-2017.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. CN1 n. 309 del 29 luglio 2014 è indetto il seguente Avviso.

PREMESSA

La Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L.CN1 deve provvedere alla designazione, di propria competenza, di un componente del Collegio Sindacale, che nell'attuale composizione scade il 15.09.2014. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 ter del D.Lgs. 30.12.92, n.502 e s.m.i. e dall'art. 13 della L.R. 24.01.95 n. 10, è indetto il presente avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo.

La procedura ha la finalità di formare l'"Elenco dei candidati alla designazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN1 come Componente del Collegio Sindacale dell'A.S.L. CN1", con validità per tutto l'arco del triennio 2014-2017 del Collegio, al quale dunque la Conferenza dei Sindaci attinge sia per la nomina in previsione della scadenza dell'attuale Collegio, sia per l'eventuale sostituzione del Componente di propria scelta.

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell'art. 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.:

- a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
- e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

DESTINATARI – REQUISITI E CRITERI GENERALI DI DESIGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 13, comma 4 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, possono presentare istanza coloro, essendo iscritti nel Registro dei Revisori contabili, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero essendo funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali.

Pertanto si richiedono i seguenti requisiti per l'ammissione alla procedura oggetto dell'avviso:

- a - il possesso di un'esperienza almeno triennale di revisione, svolta nell'arco degli ultimi dieci anni presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria;

b - l'assenza, durante il periodo di iscrizione al registro dei revisori contabili, di sospensioni dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti, ai sensi dell'art. 39, lettere a), b), g) e h) del D.P.R. n. 99/1998.

Con riferimento alla lettera a) l'attività revisionale, affinché possa considerarsi utile, deve essere stata effettivamente prestata, non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti.

Non rilevano inoltre, ai fini dell'integrazione dell'esperienza professionale almeno triennale, i periodi temporali inerenti incarichi revocati a seguito di violazione dei doveri d'ufficio, né sono cumulabili tra loro le esperienze professionali di durata inferiore ad un anno.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

Non possono essere designati componenti dei Collegi Sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ovvero:

- a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale dell'A.S.L. CN1;
- b) i dipendenti dell'A.S.L. CN1, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;
- c) i fornitori dell'A.S.L. CN1, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'A.S.L. CN1, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, o si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo comma 2;
- e) ai sensi della Deliberazione N°12/2013 della CIVIT, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. CN1.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. non possono comunque ricoprire le cariche di componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, quindi neppure entrare a far parte del Collegio Sindacale

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (pecula-to), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

INFORMAZIONI SUL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.L.gs. n. 502/1992 e s.m.i., ai componenti del Collegio Sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Compete altresì ai componenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali (articolo 13, comma 13 della L. R. 24 gennaio 1995, n. 10). Il trattamento economico annuo riconosciuto ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali è attualmente determinato dalla DGR n. 42-3552 del 19.03.2012, recante ad oggetto: "Determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto. Revoca D.G.R. n. 46-5332 del 19.02.2007. Nomina Commissari aziende sanitarie regionali", tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25.06.08, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

La struttura responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la S.S. Affari Istituzionali dell'A.S.L. CN1. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: dr. Marco Fulcheri 0171/450247 email: marco.fulcheri@aslcn1.it
In attuazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza per l'inserimento nell'elenco, in bollo, formulata secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Internet dell'A.S.L. CN1 (www.aslcn1.it – sezione "Amministrazione trasparente", settore "bandi di concorso", sotto settore "bandi e avvisi") deve contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) codice fiscale;
- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 27.01.92, n.88 e s.m.i., specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;

8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;

10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all'assunzione della carica, previste dall'art. 13 della legge regionale 24/1/1995, n. 10, dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., e della Deliberazione N°12/2013 della CIVIT;

12) possesso dell'esperienza professionale, almeno triennale, di attività revisionale effettivamente svolta, anche in periodi non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, come dichiarato nel curriculum scolastico e professionale (laddove non venga specificato il giorno ed il mese di inizio e fine mandato, lo stesso si intenderà decorrere dall'ultimo giorno del primo anno di riferimento al primo giorno dell'ultimo anno di riferimento);

13) di non avere riportato, nel periodo di iscrizione al registro dei revisori contabili, sospensioni dall'esercizio della funzione di controllo dei conti, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 e dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88;

14) (facoltativo) l'eventuale iscrizione negli Elenchi, approvati con la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte 21 dicembre 2012, n. 979 "Acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale. Approvazione elenchi in esito all'avviso pubblico indetto con D.G.R. n. 60-4638 del 24.09.2012;

15) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax, posta certificata, e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed all'eventuale designazione e nomina.

Con riferimento al punto 9), si precisa che ai sensi del comma 1-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, a pena d'inammissibilità, un dettagliato curriculum scolastico e professio-nale, datato e firmato, da cui dovranno desumersi dettagliatamente:

- i titoli di studio conseguiti;

- l'esperienza/e professionali svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, di cui al punto 12 di cui sopra, indicando per ciascuna di esse il periodo temporale di svolgimento (giorno, mese, anno di inizio e fine mandato) e l'ente presso cui ha avuto luogo.

Le firme poste in calce all'istanza ed al curriculum, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e s.m.i., non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante.

Le istanze, indirizzate al Direttore Generale dell'A.S.L. CN1, devono pervenire all'A.S.L. CN1 – Via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo, entro le ore 12.00 del 1.09.2014.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione dell'A.S.L. CN1 sulla copia dell'istanza stessa.

Le istanze presentate manualmente potranno essere consegnate direttamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici protocollo dell'ASL CN1, via Carlo Boggio 12-12100 Cuneo.

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante, in corso di validità.

Le istanze spedite a mezzo posta raccomandata dovranno recare sulla busta il riferimento "Candidatura per la designazione a componente di Collegio sindacale dell' A.S.L. CN1";

Ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 art. 38, del DPR n. 68 del 11.02.2005, richiamata la circolare 3.09.10 Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, i titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'A.S.L. CN1 "protocollo@aslcn1.legalmailPA.it".

Nel caso di istanze inviate tramite PEC, il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004, n. 13138 ("Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto").

L'A.S.L. CN1 non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell'Avviso;
- le istanze presentate in difformità all'Avviso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 11 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, la struttura responsabile del procedimento, potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

INFORMAZIONI ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali e giudiziari riferiti all'istante saranno oggetto di trattamento da parte della A.S.L. CN1 esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse all'acquisizione delle disponibilità alla designazione a componente di Collegio Sindacale, alla formulazione della designazione stessa ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.

L'interessato può far valere i diritti attribuiti dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

Il Direttore Generale
Gianni Monelli